

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 873)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI e GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
concernenti il ruolo del servizio di commissariato
dell'Esercito (ufficiali commissari)

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo del servizio di commissariato dell'Esercito presenta una situazione di crisi nella sua efficienza e funzionalità dovuta alla attuale struttura ordinativa caratterizzata da una larga base e da un ristretto vertice. Sotto il profilo ordinativo il ruolo, che è preposto ad attività logistiche, pari al 60 per cento circa del volume delle Forze armate, non è oggi calibrato sugli effettivi fabbisogni dei singoli gradi per effetto della evoluzione della organizzazione logistica e della riforma degli organi ministeriali (legge 12 dicembre 1962, n. 1862) che hanno esaltato le funzioni direttive degli ufficiali commissari. Ne consegue che funzioni elevate vengono assolte da personale di grado modesto e che ufficiali commissari dell'Esercito operino in ambito interforze a fianco di colleghi delle altre Forze armate più giovani di età, con minore anzianità di servizio, ma più elevati in grado, in quanto i ruoli di commissariato della Ma-

rina e dell'Aeronautica hanno già quelle caratteristiche ordinarie che si propone ora di conferire al ruolo degli ufficiali commissari dell'Esercito.

Tale anomala situazione determina tra l'altro notevoli incidenze negative sul personale del ruolo — tutto laureato — soggetto a svantaggiose condizioni di carriera e mortificato da una manifesta posizione di ingiusta inferiorità nei confronti dei parigrado dei ruoli paritetici delle altre Forze armate. È fuori di dubbio che questo stato di fatto contraddice al basilare principio che ispira la legislazione di avanzamento interforze (legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni), secondo il quale bisogna porre su un piano di parità le carriere del personale appartenente a ruoli simili.

L'ingiusta e tanto pregiudizievole sperequazione accennata si evince con tutta chiarezza dalle seguenti tabelle comparative:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) SVILUPPO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI COMMISSARI DELLE TRE FORZE ARMATE
— RAPPORTI PERCENTUALI TRA GRUPPI DI GRADO

FORZA ARMATA	Ufficiali inferiori, maggiori e tenenti colonnelli	Colonnelli	% dei colonnelli rispetto agli ufficiali inferiori e superiori	Tenenti generali e maggiori generali	% di generali rispetto agli ufficiali inferiori e superiori
Esercito (ruolo del servizio di commissariato-ufficiali commissari)	313	16	5,1%	3 (1 + 2)	0,9%
Marina (RN del corpo di commissariato) ..	230	28	12 %	5 (1 + 4)	2,2%
Aeronautica (ruolo commissariato)	289	27	9,4%	4 (1 + 3)	1,4%

B) TASSI DI PROMOVIABILITÀ NEI GRADI PIÙ IMPEGNATIVI:

FORZA ARMATA	Tassi di promovibilità (riferiti ai ruoli indicati nella precedente tabella) ai gradi di:	
	Colonnello	Maggiore generale
Esercito	33%	12%
Marina	54%	14%
Aeronautica	44%	18%

C) PERMANENZA NEI GRADI:

FORZA ARMATA	Permanenza in anni (riferita ai ruoli indicati nelle precedenti tabelle) nei gradi di:		
	Ufficiali inferiori	Maggiori e tenenti colonnelli	Colonnelli
Esercito	15	13	4
Marina	12	13	5
Aeronautica	12	13	5

Siffatta situazione ha influenzato sensibilmente il settore del reclutamento del personale in servizio permanente effettivo: ora la partecipazione dei giovani laureati ai vari concorsi per tenenti commissari in servizio permanente effettivo dell'Esercito è divenuta così esigua da non consentire una adeguata scelta. Si tratta di una vera crisi che va aggravandosi e che non può considerarsi transitoria, in quanto affonda le sue radici nello scarso interesse che suscitano nei giovani laureati le presenti limitate prospettive di carriera offerte agli ufficiali commissari dell'Esercito, le quali, per la gran parte del personale, si concludono nel servizio permanente effettivo al grado di tenente colonnello. A tutt'oggi non è stato possibile portare a numero l'organico del ruolo nei gradi di ufficiale inferiore, per l'effetto congiunto dello scarso gettito dei reclutamenti e delle rinunzie spontanee dopo i concorsi o durante la carriera.

La situazione organica, quella dei reclutamenti ed il raffronto dei più significativi parametri di carriera illustrati non richiedono ulteriori particolari commenti e mettono in evidenza l'ingiustificato stato di inferiorità del personale laureato del servizio di commissariato dell'Esercito, nonché uno stato di crisi funzionale cui è necessario porre urgente rimedio attraverso correttivi intesi a sanare le disfunzioni, le carenze e le sprequazioni sottolineate.

A tal fine si sottopone alla vostra approvazione l'unito disegno di legge che prevede la sostituzione del quadro XVII — ruolo del

servizio di commissariato dell'Esercito (ufficiali commissari) — della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Il nuovo quadro garantisce uno sviluppo di carriera analogo a quello dei corrispondenti ruoli delle altre Forze armate mediante:

il ridimensionamento funzionale dell'organico dei tenenti e dei capitani, riducendo le attuali dotazioni organiche dei due gradi di 39 unità complessivamente;

l'adeguamento dell'organico dei colonnelli da 16 a 25 unità;

l'allineamento delle permanenze nei vari gradi a quello previsto per i ruoli paritetici in ambito interforze, aumentando da 4 a 5 anni la permanenza nel grado di colonnello e riducendo da 15 a 12 anni quella relativa ai gradi di ufficiale inferiore.

Con le modificazioni proposte non si consegue l'allineamento totale del profilo di carriera del ruolo degli ufficiali commissari dell'Esercito a quello dei ruoli delle altre Forze armate: allo scopo risulterebbe necessario elevare da due a quattro la dotazione organica di maggiore generale. Ma quest'ultima modifica non appare opportuna allo stato attuale per evitare un aumento delle spese di bilancio, mentre con il proposto riassetto organico si conseguirebbe una diminuzione dell'onere finanziario di 40 milioni circa rispetto a quello previsto per il vigente organico degli ufficiali commissari dell'Esercito.

Per tutte queste ragioni, onorevoli senatori, confidiamo nella vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il quadro XVII della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

Art. 2.

Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, le promozioni dei tenenti colonnelli sono effettuate nel numero necessario a raggiungere l'organico del grado di colonnello. A tale fine si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento nel quale sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito, già formata per lo stesso anno, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario. Tali promozioni sono effettuate dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario.

Art. 3.

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

XVII — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6
Tenente generale ...	—	—	1	—	—
Maggiore generale ..	scelta	—	2	1 ogni 4 anni	tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente	25	1 ogni 2 anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello..	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente	80	5	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	3 anni di addetto ad un ente territoriale di commissariato o di grande unità; superare il corso superiore di commissariato	96	10	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	1 anno di addetto ad un ente territoriale di commissariato o di grande unità o addetto alla scuola dei servizi di commissariato e di amministrazione militare; superare il corso applicativo di commissariato	48	—	—